



Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 663/2026 DEL 14/09/2026

N° DetSet 205/2026 del 14/09/2026

Responsabile dell'Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile del Procedimento/Proponente: PASQUALINA SALLUZZI

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N.606 DEL 01/09/2026 E DELL'AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE DEL PROGETTO SAI PROG-438-PR-4 - TRIENNIO 2026-2028.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 663/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Richiamata la determinazione RCG n.606 del 01/09/2026, con la quale sono stati approvati l'avviso pubblico e il modello di domanda per la nomina di un revisore contabile indipendente del progetto SAI del Comune di Polla, PROG-438-PR-4, triennio 2026–2028;

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato con termine di presentazione delle domande fissato al 21/09/2026, ore 12:00, e che, alla data del presente provvedimento, sono pervenute candidature, ma non sono stati adottati atti successivi alla pubblicazione, né provvedimenti di nomina o contratti di incarico;

Atteso che, sono state riscontrate delle criticità relative ai criteri di ammissione e di valutazione stabiliti dall'Avviso Pubblico, l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto di procedere a una nuova e più approfondita valutazione

dell'interesse pubblico sotteso alla procedura, alla luce dell'esigenza di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti interessati e un migliore bilanciamento dei criteri di selezione rispetto alle finalità perseguite;

Visto l'art. 31 delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, che individua, per i professionisti, in via alternativa l'iscrizione al registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze oppure all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali tenuto dal Ministero dell'interno, ferma l'indipendenza del soggetto incaricato;

Visti la Nota tecnico-operativa n. 1/2017 del Servizio Centrale, il Manuale unico di rendicontazione SAI versione 2.0 di aprile 2025, in particolare il paragrafo 1.7 e la voce B4, nonché le FAQ aggiornate ad aprile 2026, da applicare nei rispettivi ambiti e secondo le indicazioni operative vigenti;

Rilevato che l'avviso comunale richiede cumulativamente le due iscrizioni e prevede un massimo di 50 punti, ripartito in tre categorie di esperienza, con punteggio massimo raggiungibile rispettivamente con quattro, quattro e due incarichi, accompagnato dalla preferenza per il candidato più giovane in caso di parità;

Considerato che l'istruttoria di approfondimento ha evidenziato l'interesse attuale del Comune ad ampliare la partecipazione dei professionisti qualificati e a rendere la comparazione maggiormente selettiva rispetto alle esperienze effettivamente maturate, evitando che una precoce saturazione dei punteggi renda determinante un parametro estraneo alla specifica professionalità richiesta;

Ritenuto, nell'esercizio di un'autonoma valutazione dell'interesse pubblico originario, preferibile ritirare integralmente la procedura e procedere a una nuova selezione, con condizioni di accesso e criteri di merito organicamente coordinati, anziché modificare singole clausole nel corso del termine di presentazione delle candidature;

Considerato che la nuova disciplina incide su elementi essenziali della competizione e richiede un termine pieno per tutti gli interessati; che l'esigenza di un confronto effettivo e paritario prevale sull'interesse alla mera conservazione della procedura nello stato iniziale in cui si trova; e che la tempestività dell'intervento, prima di valutazioni e conferimenti, limita il sacrificio dell'affidamento dei partecipanti, ai quali sarà assicurata comunicazione individuale del ritiro e della possibilità di partecipare alla nuova selezione;

Precisato che la decisione è assunta per le concrete ragioni di opportunità amministrativa sopra esposte, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 1, 3, 13 e 21-quinquies della legge n. 241/1990; considerata la natura generale dell'avviso e dell'atto che ne dispone il ritiro, ai fini dell'art. 13 della medesima legge, ferma la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti che hanno già presentato domanda;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 107 e 109;
- il D. Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento per l'esecuzione lavori, forniture e servizi in economia vigente;
- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e sul Procedimento Amministrativo;
- lo Statuto vigente;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra;

Attestato che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2026, prot. n. 72/2026 del 05/01/2026, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa di questo Comune alla Dott.ssa Pasqualina Salluzzi;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quale motivazione e parte integrante del presente provvedimento.
2. Di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la determinazione RCG n.606 del 01/09/2026 e i relativi allegati, costituiti dall'avviso e dal modello di domanda, per la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario esposta in premessa, con cessazione dei loro effetti dalla data di efficacia del presente atto e chiusura della relativa procedura.
3. Di dare atto che le candidature pervenute restano acquisite al fascicolo e non saranno valutate né trasferite automaticamente a una diversa procedura. La partecipazione a una nuova selezione richiederà una nuova domanda secondo il relativo avviso, senza preferenze o penalizzazioni legate alla precedente candidatura.
4. Di demandare a separato provvedimento l'avvio di una selezione dotata di condizioni e criteri integralmente definiti e di un nuovo termine pieno per la presentazione delle domande.
5. Di precisare che il presente provvedimento riguarda esclusivamente la selezione del revisore e non incide sul finanziamento del progetto SAI o sugli atti relativi al servizio di accoglienza.
6. Di dare atto che non è stato conferito alcun incarico nell'ambito della procedura ritirata e che il presente atto non dispone liquidazioni a titolo di indennizzo, che peraltro non sono maturate.
7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella medesima sezione del sito istituzionale in cui è stato pubblicato l'avviso, inserendo su quest'ultimo un avvertimento ben visibile circa l'intervenuta revoca, e di comunicarlo individualmente ai candidati già iscritti a protocollo.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
10. Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Campania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica